

STUDIO LEGALE  
AVV. MICHELE SPERANZA  
AVV. ELENA BOCCANFUSO  
AVV. WALTER MICELI  
AVV. FABIO GANCI  
AVV. CORRADO RESTA  
Via Jacopo Ruffini n. 7/5, 16128 Genova  
Tel. 0105704877  
pec: corrado.resta@ordineavvgenova.it

TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **Sig.ra D'Agostino Raffaella**, nata a Pozzuoli (NA) il 26.04.1965, ivi residente alla Via Monterusso n. 111, C. F. DGSRFL65D66G964A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Speranza C.F. SPR MHL 64L21F 839S, fax081.6584374, PEC [michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it), Elena Boccanfuso, C.F. BCC LNE 82R70 F839X, PEC [elena.boccanfuso@pec.it](mailto:elena.boccanfuso@pec.it), Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), Corrado Resta, C.F. C.F. RSTCRD85B01E243T, PEC [corrado.resta@ordineavvgenova.it](mailto:corrado.resta@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliata in Genova alla Via Jacopo Ruffini n. 7/5, presso e nello studio dell'Avv. Corrado Resta.

Gli Avvocati Michele Speranza, Elena Boccanfuso, Fabio Ganci, Walter Miceli e Corrado Resta dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0105704877 e 081.6584374, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:michelesperanza@avvocatinapoli.legalmail.it), [elena.boccanfuso@pec.it](mailto:elena.boccanfuso@pec.it), [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), [corrado.resta@ordineavvgenova.it](mailto:corrado.resta@ordineavvgenova.it)

- RICORRENTE

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del Direttore pro tempore, C.F. 80152500106, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
  - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Direttore pro tempore, C.F. 80039860632, e per il suo Ufficio Interno **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI**, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
  - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore pro tempore, C.F. 97248840585, e per i suoi Uffici Interni **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALE DI ROMA E LATINA**, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
- **RESISTENTI**

\* \* \*

### FATTOE DIRITTO

La sig.ra Raffaella D'Agostino, di seguito indicata quale ricorrente, è un'insegnante di ruolo con attuale sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo "Lagaccio" di Genova.

La ricorrente, siccome abilitata per la classe di concorso Scuola Primaria, in sigla EEEE, con decorrenza dal primo settembre 2015 è stata assunta a tempo indeterminato con contratto stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Al termine del primo anno la ricorrente, in quanto neo-immessa in ruolo fase C del piano straordinario di assunzione previsto dalla "Buona Scuola", ha dovuto, come per legge, presentare domanda di mobilità, partecipando quindi alla fase C della stessa Mobilità Straordinaria.

E' da precisare che il Ministero ha demandato l'intera procedura di mobilità territoriale ad un **algoritmo** il cui funzionamento era ed è tuttora sconosciuto, in evidente contrasto con il **principio fondamentale secondo cui l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa.**

Ad ogni buon conto, la ricorrente, risiedendo con la propria famiglia nel Comune di Pozzuoli (Na), ha ovviamente indicato quali preferenze territoriali, subito dopo gli ambiti della Campania, gli ambiti rientranti nella regione Lazio, con in testa quelli delle province di Latina e Roma e solo di seguito quelli riflettenti le altre Regioni Italiane.

La ricorrente, di converso, è stata assegnata per un triennio all'ambito Liguria 02 e non ad un ambito relativo ad una delle province del Lazio, siccome l'algoritmo ha clamorosamente fallito; prova ne è che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti del Lazio docenti, che - al pari della ricorrente - hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità (ossia alla fase destinata ai docenti neo assunti l'1/9/2015 da GAE nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni), con punti inferiori ai 27 posseduti dalla ricorrente.

**In particolare, le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 0021 sono:**

- Fiori Ornella con punti 25;
- Greco Simona con punti 27;

**L'ultima docente con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che ha ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 0016 è:**

- Blonhstainer Marianna con punti 25;

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 0015 sono:**

- Bonanni Alessia con punti 15;
- Bragalone Sonia con punti 24;

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 007 sono:**

- Bucciari Marialuisa con punti 25;
- Bochicchio Irene con punti 25;

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 008 sono:**

- Bellucci Rosaria con punti 25;
- Bonito Francesca con punti 24;
- Barbagiovanni Fortunata con punti 14;
- Brillante Anna con punti 12;

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 009 sono:**

- **Bagli Chiara con punti 9;**
- **Abbate Sabrina con punti 21;**
- **Belli Turzi Sara con punti 23;**

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 0010 sono:**

- **Verzuto Giorgina con punti 12;**
- **Bonaccorsi Cinzia Rita Agata con punti 18;**
- **Varvara Caterina con punti 18;**
- **Beccaria Eleonora con punti 24;**
- **Blanco Manuela con punti 25;**

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 002 sono:**

- **Varani Ilenia con punti 20;**
- **Billotta Lucia con punti 21;**

**Le ultime docenti con un punteggio inferiore ai 27 punti riconosciuti alla ricorrente che hanno ottenuto la sede presso detto Ambito Lazio 001 sono:**

- **Tommaso Maria con punti 12;**
- **Sansiviero Claudia con punti 25;**

**Come prevedibile, nessun riscontro è stato dato all'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di comparto, che il Ministro dell'Istruzione ha invitato a presentare con proclami tanto magniloquenti quanto ipocriti, nonostante la ricorrente l'abbia presentata nei termini previsti dal Ministero precisando le circostanze di fatto sopra narrate e denunciando l'errore nella procedura di mobilità di suo interesse.**

**§§**

**Il presente ricorso postula il diritto soggettivo del ricorrente a mente del comma due degli articoli 2 e 5 D.Lgs. 165/2001 e la violazione del medesimo in base all'errore commesso dall'algoritmo ministeriale.**

**Ciò con lo stringente corollario: a) della violazione dell'art 6 del CCNI sulla mobilità e del suo allegato 1 (CCNI OM 08.04.2016 n. 241); b) della erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola con conseguente violazione anche dell'art. 10 del ccnl scuola; c) della violazione dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art.97 cost. .**

**Sicché non può revocarsi in dubbio che il provvedimento di assegnazione *de quo* sia illegittimo e vada disapplicato ex art. 63 comma 1 D.Lgs. 165/2001.**

### **§ § §**

La L. 107/15 cd. "Buona scuola" ha previsto un Piano Straordinario di assunzione disciplinando le assunzioni del personale docente ancora precario, scadenzandole secondo fasi a "compartimento stagno". Al termine del primo anno di servizio per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, i neo-immessi in ruolo fase C, per legge, hanno avuto l'obbligo di presentare la domanda di mobilità per non incorrere in un'assegnazione d'ufficio.

Il CCNI sulla mobilità, trasfuso e validato con la O.M. 8.4.16 nn.241, ha previsto che secondo la fase di assunzione, sarebbe corrisposta una diversa fase di assegnazione della Scuola definitiva. La ricorrente, come già rappresentato, è stata assunta nella fase C della legge sulla Buona Scuola e pertanto, ha partecipato alla relativa fase C di mobilità.

*L'art. 2 comma 3 del suddetto CCNI espressamente prevede: "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale." Ed ancora si legge: "1. Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

*L'allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo effettuazione della fase c, ambiti nazionali - dispone quanto segue: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

**E' fin troppo evidente, per converso, che l'amministrazione ha del tutto obliterato le norme in parola, tant'è che le ha disattese, considerato che gli ambiti del Lazio, sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore di quello attribuito alla ricorrente e quindi con minor merito.**

La ricorrente, invece, è stata trasferita in Liguria anziché nel Lazio, come indicato nella domanda di mobilità e come è suo diritto in base al punteggio attribuitole.

E', infatti, dimostrato “per tabulas” che i docenti indicati nella parte in fatto, tutti docenti di scuola primaria senza diritto di precedenza e trasferiti nella medesima fase C della mobilità territoriale, hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti del Lazio con un punteggio inferiore a 27, ossia quello attribuito dall'Amministrazione alla ricorrente.

Inequivocabili in proposito sono la domanda, la email istituzionale con cui è stato comunicato il trasferimento nell'ambito e le parti di interesse delle graduatorie di mobilità fase C (tutti allegati al presente ricorso).

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.

È evidente che l'istante si trova ingiustamente penalizzata anche rispetto agli anzidetti docenti con punteggio inferiore al suo, come sopra denunciato, e che, pertanto, l'Ambito Liguria 02 assegnatole è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali di categoria.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della

norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Non può revocarsi in dubbio che l'assegnazione in Liguria della ricorrente sia illegittima e, come detto, l'algoritmo "2.0" del Ministero abbia errato clamorosamente, considerati gli innumerevoli errori rilevati.

Inqualificabile è stato il comportamento dell'Amministrazione che non ha dato alcun seguito all'istanza di conciliazione prevista dal CCNL Comparto Scuola e che lo stesso Ministro, attraverso i media, ha invitato a presentare negando qualsivoglia falla nell'algoritmo, il quale nelle intenzioni del Ministero e del Governo doveva costituire la rappresentazione iconica della perfezione di una riforma scolastica "epocale" e "futuristica" solo a parole, ma concepita male ed applicata peggio. Contegno che la ricorrente chiede sia adeguatamente valutato dal Giudice.

In questa occasione la PA ha dimostrato la completa violazione, prima ancora che dell'art. 97 Cost, dell'art. 135CCNL scuola che prevede una precisa tempistica e procedura: a) Entro quindici giorni dal ricevimento della istanza, l'accoglimento o in alternativa il deposito presso l'Ufficio di Segreteria delle proprie osservazioni; b) conseguente fissazione entro i successivi 15 giorni della comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione; c) in caso di mancato accordo, dovrà provvedere alla redazione del verbale della seduta da depositare presso l'Ufficio Provinciale del lavoro.

Di quanto sopra l'Amministrazione non ha fatto nulla!

Palese l'ossimòro inconciliabile dell'operato dell'Amministrazione rispetto ai parametri costituzionali di eguaglianza, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso la sig.ra Raffaella D'Agostino, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis,

Previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione di ogni provvedimento - ancorché non conosciuto - adottato dall'amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l'effetto

## VOGLIA

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini della mobilità, la corretta assegnazione della sede in base ai 27 punti attribuiti ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e consequenziali, assegnando alla ricorrente una sede di servizio definitiva nell'ambito **Lazio 0021**, in subordine Lazio 0016, in subordine Lazio 0015, in subordine Lazio 007, in subordine Lazio 008, in subordine Lazio 009, a lei spettante sulla base del suo punteggio e comunque nel rispetto dell'ordine delle preferenze di cui alla domanda di mobilità, annullando il trasferimento **presso l'ambito Liguria 002**.

\*\*\*\*\*

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari.**

\*

Si allegano i seguenti documenti:

### **DOCUMENTI DI PARTE RICORRENTE:**

1. Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente;
2. Copia del contratto a tempo indeterminato;
3. Lettera di notifica del punteggio ed email di notifica della sede assegnata;
4. Bollettino dei movimenti di Roma, Mobilità Fase C;
5. Bollettino dei movimenti di Latina, Mobilità Fase C;
6. Copia dell'istanza di conciliazione avverso esito della mobilità;
7. CCNL scuola;
8. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed Allegato n. 1 ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo;
9. Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
10. CCNI concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017;

11. Giurisprudenza conforme.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

\*\*\*\*\*

*Salvisiuribus*

Napoli, li 19 ottobre 2017

Avv. Michele Speranza

Avv. Elena Boccanfuso

Avv. Corrado Resta

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci